



## **UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE**

*Provincia di Oristano*

Piazza della Libertà n. 1 – 09097 San Nicolò d'Arcidano C.F.90029860955

# **REGOLAMENTO CONCESSIONI CONTRIBUTI, PATRONCINI, SOVVENZIONI E ALTRI BENEFICI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI E AD ALTRI SOGGETTI DIVERSI**

## **INDICE**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Natura degli interventi
- Art. 3 - Iniziative e/o attività assimilabili a benefici
- Art. 4 - Destinatari dei benefici
- Art. 5 - Aree di intervento
- Art. 6 - Domanda di ammissione ai benefici
- Art. 7 - Piano dei contributi
- Art. 8 – Tipologia dei contributi
- Art. 9 - Criteri di valutazione
- Art. 10 - Erogazione dei contributi
- Art. 11 - Rendiconto
- Art. 12 – Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente regolamento
- Art. 13 - Contributi straordinari
- Art. 14 - Utilizzo dei locali
- Art. 15 - Concessione patrocinio
- Art. 16 - Istituzione albo
- Art. 17 - Struttura dell'albo
- Art. 18 - RegISTRAZIONI
- Art. 19 – Gestione ed accertamento
- Art. 20 - Controlli
- Art. 21 – Amministrazione Trasparente
- Art. 22 – Norme finali

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, integrato con D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Unione dei Comuni del Terralbese di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

## **Art. 2**

### **Natura degli interventi**

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:

- sovvenzioni, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
- contributi, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
- sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
- sussidi finanziari, allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
- vantaggi economici, allorquando siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili dell'Unione dei Comuni del Terralbese con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

## **Art. 3**

### **Iniziative e/o attività assimilabili a benefici**

1. L'Unione concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.

2. La concessione dei benefici ed agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono in particolare finalizzati:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. dell'Ente;
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'Unione nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico dell'Ente;
- a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.
- manifestazioni, eventi, attività promosse in co-progettazione e/o convenzione e/o partnership dell'Unione di Comuni del Terralbese con i soggetti medesimi;
- manifestazioni, eventi, attività negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento che abbiano caratteristiche di interesse per il territorio dell'Unione di Comuni del Terralbese.

#### **Art. 4** **Destinatari dei benefici**

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati.
2. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono: a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto; b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.
3. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, secondo le modalità stabilite dagli artt. 16 e segg. del presente Regolamento.

#### **Art. 5** **Aree di intervento**

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dall'Unione per le seguenti attività:
  - a) attività culturali e scientifiche;
  - b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
  - c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
  - d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
  - e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
  - f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
  - g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
  - h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
  - i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
  - l) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.

#### **Art. 6** **Domanda di ammissione ai benefici**

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Presidente, corredate:
  - a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
  - b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
  - c) dalla specificazione dei benefici richiesti all'Ente e/o ad altri Enti;
  - d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
2. Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il **30 settembre** dell'anno precedente.
3. Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con scadenze determinate dall'anno scolastico.
4. Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno **due mesi** prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.
5. L'Ente si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.
6. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.
7. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.
8. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

## **Art. 7**

### **Piano dei contributi**

1. In sede di formazione del bilancio di previsione, per ciascun Settore e/o Servizio comunale interessato alla concessione dei benefici finanziari, in applicazione del presente regolamento, dovrà essere intitolato apposito capitolo di spesa.
2. Le richieste di contributo, pervenute entro il termine previsto dall'art. 6, vengono esaminate dai Servizi di competenza che esprimono su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità e di merito.
3. I singoli Servizi, inviano entro il termine di 30 giorni dalla data di cui all'art. 6, comma 2, le richieste pervenute alla Giunta per la formulazione di una proposta di piano annuale dei contributi.
4. La Giunta dell'Unione approva il piano annuale dei contributi sulla base delle tipologie previste dal precedente art. 5 e delle risorse disponibili, con la indicazione degli elementi contabili di bilancio e del piano esecutivo di gestione

## **Art. 8**

### **Tipologia dei contributi, altri benefici e patrocini**

#### **1. CONTRIBUTO ORDINARIO**

- a) consiste nella concessione di un contributo a sostegno dell'attività ordinaria o ricorrente del soggetto;
- b) la domanda deve essere presentata nei termini stabiliti e con le modalità fissate dell'Unione di Comuni del Terralbese. Le modalità vengono stabilite dalla Giunta dell'Unione di Comuni del Terralbese e pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Unione unitamente all'eventuale modulistica necessaria per la presentazione delle domande;
- c) l'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo;
- d) viene erogato di norma a conclusione delle attività del progetto e comunque in maniera commisurata allo stato di avanzamento dell'attività previa presentazione di apposita relazione corredata dalla attestazione delle spese effettivamente sostenute.

#### **2. CONTRIBUTO STRAORDINARIO**

- a) consiste nell'erogazione di un contributo una tantum per manifestazioni, eventi, iniziative non ricorrenti o eccezionali;
- b) la domanda deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa;
- c) l'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo;
- d) viene erogato di norma a conclusione delle attività del progetto e comunque in maniera commisurata allo stato di avanzamento dell'attività previa presentazione di apposita relazione corredata dalla attestazione delle spese effettivamente sostenute.

#### **3. ALTRI BENEFICI E VANTAGGI ECONOMICI**

Si tratta di prestazioni, consistenti ad esempio in: concessione di sale, agevolazioni tariffarie, allestimenti, supporto organizzativo, impiego di professionalità dell'Unione di Comuni Terralbese e/o di tecnici od operai comunali ecc.; qualora l'agevolazione richiesta riguardi la concessione di sale pubbliche, spazi di proprietà di Comuni conferiti all'Unione di Comuni del Terralbese per la cui fruizione è stabilito con apposito atto il pagamento di entità economiche, l'accoglimento della richiesta di contributo ai sensi del presente Regolamento non esime il richiedente dagli adempimenti specifici previsti per l'utilizzo del bene. Detti benefici: a) se richiesti congiuntamente alla domanda di contributo ordinario o straordinario sono assoggettati ai termini previsti per i medesimi; b) se richiesti in via autonoma dalla domanda di contributo, la domanda deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

#### **4. PATROCINI**

\*Il patrocinio dell'Unione, ai fini della presente disciplina, costituisce attestazione di sostegno ad una iniziativa di terzi ritenuta meritevole per le sue finalità che si svolge nell'ambito del territorio dell'Unione. L'autorizzazione al patrocinio avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ente;
- b) rilevanza per la comunità facente parte del territorio dell'Unione;
- c) significatività dell'accostamento tra l'immagine dell'Ente e l'evento;

Il patrocinio non viene concesso:

- per iniziative di carattere partitico/politico;
- per iniziative il cui fine commerciale sia valutato prevalente o esclusivo;
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità dell'Unione. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti che abbiano caratteristiche e interesse per il territorio dell'Unione di Comuni del Terralbese, deve essere richiesto attraverso la compilazione di apposito modulo, dal soggetto organizzatore, deve essere formalmente concesso con un provvedimento del Presidente dell'Unione di Comuni del Terralbese previa istruttoria da parte del Responsabile del Settore competente. La concessione del patrocinio non comporta l'erogazione di contributi economici o di altre forme dirette o indirette di sostegno. I soggetti che intendono richiedere il Patrocinio devono presentare, di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, domanda contenente, il programma dell'iniziativa, il materiale pubblicitario dell'evento contenente le bozze delle locandine e/o dei manifesti (ove previsti). Unitamente alla richiesta di Patrocinio il soggetto può presentare domanda per la concessione di altri benefici come disciplinati al precedente comma 3. Il patrocinio concesso dall'Unione consente l'utilizzo del logo dell'Unione di Comuni del Terralbese e, di norma, di quello del Comune dove si svolge l'iniziativa. L'utilizzo improprio del logo dell'Unione e, se utilizzato, di quello del Comune ove si svolge l'iniziativa, comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

### **Art. 9**

#### **Criteri di valutazione**

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
  - a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;
  - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
  - c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
  - d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
2. Gli elementi di cui al presente articolo debbono risultare nel piano dei contributi di cui al precedente art. 7.

### **Art. 10**

#### **Erogazione dei contributi**

1. L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano viene effettuata dal dirigente del Servizio competente sulla base:
  - a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni;
  - b) della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti.
2. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte dell'Ente per la medesima attività o iniziativa.
3. Il dirigente del Servizio, su richiesta del soggetto beneficiario può effettuare erogazioni in acconto nel limite massimo del 50% del contributo approvato con il piano.

### **Art. 11**

#### **Rendiconto**

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.
2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato all'Ente l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.
3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

**Art. 12**  
**Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti**  
**nella disciplina del presente Regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
  - a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi dell'Ente o da atti generali e di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci;
  - b) ai contributi di natura assistenziale;
  - c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché l'Ente, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

**Art. 13**  
**Contributi straordinari**

1. Al di fuori del piano di cui all'art. 7, potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 5.
2. Ad ogni attività o iniziativa che rivesta i caratteri della straordinarietà rispetto ai criteri sopra indicati non possono comunque essere destinati contributi per importi superiori a quanto stabilito dalla Giunta con atto proprio, comprese le eventuali concessioni agevolate o gratuite di bene e servizi comunali.
3. L'importo complessivo annuale da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al quantitativo percentuale – stabilito dalla Giunta con atto proprio - del totale stanziato per i contributi ordinari quale risulta dal piano dei contributi di cui al precedente art. 7.
4. In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande, oltre che degli elementi indicati dall'art. 6, con una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività con impegno a non richiedere contributi per gli esercizi successivi per la stessa attività o iniziativa.
5. Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale la quale informerà in merito l'Assemblea dei Sindaci con periodicità semestrale.

**Art. 14**  
**Utilizzo dei locali**

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati all'Ente, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita dall'Ente, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
3. È facoltà dell'Ente ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

**Art. 15**  
**Concessione patrocinio**

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte dell'Ente delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con

- il Patrocinio dell'Unione dei Comuni del Terralbese”.
2. Le richieste di patrocinio, dirette al Presidente, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
  3. Le richieste dei patrocini, istituite dai competenti Settori o Servizi e non comportanti oneri, sono accolte ed autorizzate dal Presidente.
  4. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.
  5. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di beneficio di cui al precedente art. 6, nonché dalla concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istituita e proposta dai Settori e/o Servizi competenti alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.

## **Art. 16** **Istituzione albo**

1. E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

## **Art. 17** **Struttura dell'albo<sup>(1)</sup>**

1. Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni:
  - nominativo del beneficiario ed indirizzo;
  - quantificazione delle provvidenze;
  - estremi dell'atto di concessione;
  - disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

**(1) Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con Deliberazione del 2 marzo 2011 - Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, ha previsto in proposito quanto segue:**

### *A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica*

*1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).*

*Il previsto regime di conoscibilità, anche on line, dei medesimi albi risponde all'esigenza di rendere trasparente l'azione amministrativa, anche in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei soggetti eroganti, nonché all'esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo di concessione dei contributi consentendo l'accesso alle relative informazioni.*

*Entrambe le suesposte esigenze sono soddisfatte mediante la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma in esame, degli elenchi di beneficiari di provvidenze economiche e di altri atti che riconoscono agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi possono essere riportati i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l'esercizio finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della "disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni" medesime (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 118/2000).*

*Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti quali l'indirizzo di abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l'interessato.*

*Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi on line informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice). Si pensi, in tale caso, all'indicazione:*

- *dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);*
- *dei criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana");*
- *della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria oncologica").*

*Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali contenuti nell'albo, che possono essere riportati nei*

*siti istituzionali dei soggetti pubblici che erogano tali benefici, si suggerisce di privilegiare canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all'interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni riguardanti i beneficiari individuati nell'albo.*

### **Art. 18 Registrazioni**

1. Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto che dispone la concessione delle provvidenze.
2. Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliono prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, e dal presente regolamento.
3. Il funzionario di cui al comma 1 provvede all'informatizzazione dell'albo, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

### **Art. 19 Gestione e aggiornamento**

1. Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliono prenderne visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 e dal presente regolamento.
2. Il funzionamento di cui al comma 1 prevede all'informatizzazione dell'albo, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

### **Art. 20 – Controlli**

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del D.P.R. 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

In caso di utilizzo improprio del patrocinio, dei vantaggi economici o dei contributi forniti dall'Unione del Terralbese, l'Ente si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

### **Art. 21 Amministrazione trasparente**

1. Ai sensi del D. Lgs. n°33/2013 art. 26 e 27, i contributi di importo superiore ai mille euro sono sottoposti alla pubblicazione dei dati nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Unione di Comuni del Terralbese.
2. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 22 Norme finali**

L'Unione dei Comuni del Terralbese è sollevata da ogni responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto degli impegni previsti nel presente Regolamento e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato tra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

Salvo dove ciò sia esplicitato, la concessione di patrocinio, vantaggi economici e contributi non costituisce esonero dall'obbligo di ottenere i permessi, le autorizzazioni e di corrispondere i tributi secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

NOTE \* Il punto 4 dell'art. 8 "Patrocini" si applica a tutti i Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni del Terralbese.